

## **Corte d'Appello di Palermo - Sezione I civile - Sentenza 25 maggio 2015 n. 778**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo, Sezione Prima Civile, composta dai Signori Magistrati:

1) Dott. ROCCO CAMERATA SCOVAZZO Presidente

2) Dott. GUIDO LIBRINO Consigliere

3) Dott. CARMELO LOMBARDO Consigliere

dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 2799/2009 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, avente ad oggetto "Risarcimento danni da insidia stradale", posta in decisione nell'udienza collegiale del 17.12.2014, e promossa in questo grado

**DA**

COMUNE DI REALMONTE, in persona del Sindaco pro - tempore Ing. Gi.Fa., Via (...), rappresentato e difeso dall'Avv. Ca.Ia., del Foro di Agrigento, come da Determina Sindacale n. 55 del 26.11.2009, nonché giusta procura speciale segnata a margine dell'atto di appello, entrambi elettivamente domiciliato in Palermo, Via (...), presso lo studio dell'Avv. Vi.Ma.

**APPELLANTE**

**CONTRO**

CA.RO., nata (...), e residente a Bologna, Via (...), elettivamente domiciliata in Agrigento, Viale (...), presso lo studio dell'Avv. Ca.Te., del Foro di Agrigento, che la rappresenta e difende giusta procura speciale segnata a margine dell'atto di citazione introduttivo del primo grado del giudizio

**APPELLATA**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Ca.Ro. citò in giudizio avanti il Tribunale di Agrigento il Comune di Realmonte in persona del Sindaco pro - tempore, assumendo che, mentre stava percorrendo a piedi una via di detto Comune, a causa di un dislivello del manto stradale non segnalato in alcun modo era rovinosamente caduta a terra, riportando una serie di ferite e lesioni; e che responsabile di detto sinistro doveva ritenersi il Comune convenuto, sul quale gravava l'obbligo, quale manutentore della strada, di predisporre opportune cautele al fine di prevenire situazioni di pericolo: Tanto premesso, chiese che il Comune di Realmonte venisse condannato a risarcirle i

danni de quibus. Il Comune, costituitosi in giudizio, contestò le avverse domande e ne chiese il rigetto.

Espletata l'istruttoria, il Giudice monocratico del Tribunale, con sentenza del 29.10.2009, depositata in pari data, condannò il Comune al pagamento, in favore della Ca., a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di Euro 19.200,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché delle spese processuali.

Premise il Decidente che, in linea generale, alla stregua dell'orientamento ripetutamente accolto dalla giurisprudenza della S.C., dalla proprietà pubblica delle strade poste all'interno dell'abitato discende non solo l'obbligo dell'ente all'osservanza del principio generale del *neminem laedere* per evitare ad altri danni, ma anche quello della manutenzione, come in particolare stabilito dall'art. 5 R.D. 1056/1923. Poteva perciò affermarsi che il Comune aveva l'obbligo, quale proprietario della strada, di provvedere alla sua manutenzione, in guisa che il suo uso si svolgesse in condizioni di normalità e senza pericolo per gli utenti. Peraltro, all'esito dell'attività istruttoria espletata non sarebbe emerso alcun comportamento negligente od imprudente dell'attrice, mentre nessuna incertezza si poteva nutrire sul fatto che l'ente convenuto avesse tenuto in tale occasione una condotta contraria a quella cui era obbligato ed altresì lesiva dei terzi in quanto omissiva in riferimento alla manutenzione della strada.

Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto appello il Comune di Realmonte, deducendo i motivi di cui si dirà infra. La Ca., costituitasi con comparsa, ha resistito al gravame. All'udienza collegiale del 17.12.2014 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, quindi la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Con motivo sostanzialmente unico l'appellante assume che la domanda formulata da parte attrice era totalmente infondata e non provata ed andava pertanto rigettata.

In merito alla causale dell'incidente sottolinea che, mentre nell'atto di diffida stragiudiziale diretto al Comune, l'attrice indica che il sinistro si sarebbe verificato a causa della presenza di una insidiosa buca non segnalata, in citazione assume, invece, che l'evento è stato causato dalla presenza nel manto stradale di una asimmetria o dislivello, sicché non sarebbe dato rilevare quale sia stata l'effettiva causa del sinistro.

Ancora, nella diffida si segnala quale luogo dell'incidente la Contrada (...) di Realmonte, in citazione, invece, viene indicata la Via (...) che conduce alla Contrada (...) di Realmonte. D'altra parte, la presenza di una "asimmetria o dislivello" nella sede stradale altro non significherebbe altro che la strada è "in pendenza o in discesa", e tale circostanza non rivestirebbe aspetti di pericolosità che possano avere rilievo in quanto il piano stradale della Via (...) che conduce in Contrada (...) - e non Parpaglione - è in lieve pendenza, e la breve asimmetria cui fa riferimento la Ca. solo in citazione, non potrebbe dare luogo a responsabilità di sorta da parte del Comune, trattandosi di una lieve pendenza che si presenta all'utente della strada come una qualsiasi conformazione della strada che, in quanto tale, non occulta alcunché e non ha la connotazione dell'insidia o del trabocchetto. L'attrice, peraltro, avrebbe avuto l'onere di provare quanto sostenuto in citazione, posto che i danni prodotti da omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche vanno ricondotti, ad avviso dell'appellante,

all'osservanza del principio del *neminem laedere*, a condizione che venga provata l'esistenza di una situazione di insidia caratterizzata dalla non visibilità e dalla non prevedibilità del pericolo.

Inoltre, le deposizioni testimoniali assunte nel corso del procedimento nulla avrebbero provato in ordine alla non visibilità e non prevedibilità del pericolo, non avendo chiarito l'esistenza dell'insidia stradale, che perciò appariva non provata dall'attrice.

Le dichiarazioni de quibus, infatti, non solo avrebbero rafforzato le difese e le argomentazioni del Comune, relativamente al fatto che la strada ove era avvenuto il sinistro era in "pendenza" o in "discesa" - sito naturale e visibile della strada - ma sarebbero state in aperto contrasto con la ricostruzione della dinamica dell'incidente esposta dalla Ca. in citazione, ed addirittura antitetici con quanto la stessa aveva affermato nell'atto di diffida stragiudiziale.

Posto, infatti, che non sarebbe stata rilevata l'esistenza di alcuna buca nella sede stradale, sembrerebbe che la Ca. non abbia prestato alcuna attenzione alla strada - palesemente in pendenza -, tenuto conto che chiunque, nelle condizioni di tempo e di luogo descritte nell'atto di citazione (il 22 agosto alle ore 18,50) usando un minimo di diligenza, dovrebbe essere in grado di evitare le difficoltà che si presentano in un qualsiasi percorso stradale.

Pertanto, priva di pregio sarebbe l'affermazione della Ca. secondo cui il sinistro si sarebbe verificato perché la strada era carente di illuminazione artificiale.

Aggiunge l'appellante che la figura dell'insidia o del trabocchetto, quale elemento determinante dell'inerzia colposa della Pubblica Amministrazione ricorre allorché la strada nasconda un'insidia non evitabile dall'utente con l'ordinaria diligenza e l'onere probatorio in ordine alla sua sussistenza ricade ovviamente a carico dello stesso danneggiato; ma che nella specie non sarebbe stato provato alcunché dall'attrice né in ordine all'insidia, né alla non visibilità, né alla non prevedibilità del pericolo. Conclude, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande risarcitorie avanzate dalla Ca.. Le censure sono fondate.

La dottrina e la giurisprudenza costante concordi nell'affermare che il regime di responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è applicabile al caso di danno prodotto da manchevolezze della manutenzione del manto stradale, e che per l'esclusione dell'applicazione di tale regime occorre la dimostrazione dell'impossibilità oggettiva per l'ente pubblico di esercitare un controllo continuo e completo sulla stato delle strade.

Inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza della S.C., il Comune, in quanto proprietario dell'impianto viario posto all'interno del perimetro di esso, è responsabile della sua custodia, ed è tenuto alla manutenzione del bene demaniale in modo da evitare possibili rischi per gli utenti, anche nel caso in cui la rete viaria adibita all'uso diretto da parte della collettività, si presenti di notevole estensione.

E' stato, però, altresì affermato che in tema di responsabilità extracontrattuale, con riferimento al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto del manto stradale, la parte

danneggiata, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto, e della imputabilità soggettiva, mentre l'ente pubblico, preposto alla sicurezza dei pedoni e detentore del dovere di vigilanza ha l'onere di dimostrare o il concorso di colpa del pedone o la presenza di un caso fortuito che interrompe la relazione di causalità tra l'evento ed il comportamento colposamente omissivo dell'ente stesso (v. e plurimis Cass. Civ. Sez. 3, 11.1.2008, n. 390).

Nella specie, però, contrariamente a quanto è stato ritenuto dal primo Giudice, la Ca. non ha offerto prova alcuna dell'esistenza di una situazione di fatto che presentasse le caratteristiche dell'insidia e/o del trabocchetto, e che non fosse evitabile con l'ordinaria diligenza. Le testi Ar. e Va., infatti, non sono state in grado di affermare se nel tratto di strada percorso dalla Ca. vi fossero o meno delle buche. La teste Ar. ha attribuito la caduta della stessa Ca. alla mancanza di asfalto ed alla pendenza della strada. Dalle fotografie prodotte dalla stessa appellata - nonostante si tratti di fotocopie eseguite sulle fotografie originali - non è dato evincere la presenza di alcuna buca, né di sconnesseure o alterazioni della sede stradale di qualche rilievo, seppure possa rilevarsi che la strada non sia asfaltata e presenti una certa pendenza. Tuttavia, non sussiste alcuna disposizione di legge che imponga ai comuni di asfaltare tutta la propria rete viaria, e nemmeno di non realizzare strade in pendenza, fermo restando a loro carico l'obbligo di evitare il formarsi di buche e di dislivelli che presentino le caratteristiche di insidie per gli utenti. Né, ancora, può essere addotto a causa dell'incidente il difetto di illuminazione artificiale della zona, essendosi l'incidente, come si è detto, verificato nel tardo pomeriggio di un giorno estivo, quando, cioè, come è fatto di comune conoscenza, anche per effetto della c.d. ora legale, il sole è ancora alto sull'orizzonte e la luce naturale è più che sufficiente per potere transitare sulle pubbliche vie senza pericolo.

In conclusione, la causa dell'incidente, come emerge a chiare lettere dagli atti acquisiti al procedimento deve essere attribuita esclusivamente ad una negligenza o ad un difetto di attenzione da parte della stessa Ca., la quale, pertanto, non può che imputare a se stessa le lesioni riportate a seguito della caduta.

Ne consegue che la domanda dalla stessa proposta, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinta.

Segue per il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. Ritenuto che, conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, essendosi il procedimento concluso in primo grado in data anteriore all'entrata in vigore del D.M. 20.7.2012 n. 140, che ha introdotto nuovi criteri per la liquidazione dei compensi, gli stessi debbono essere liquidati per tale grado nel rispetto delle tabelle di cui al D.M. 8.4.2004 n. 127; ritiene la Corte di dovere determinare dette spese in complessivi Euro 1.650,00, di cui Euro 50,00 per spese vive, Euro 400,00 per diritti di avvocato ed Euro 1.200,00 per onorario, oltre I.V.A. e C.P.A.

Ritiene, infine, di dovere liquidare le spese relative all'odierno giudizio di appello in complessivi Euro 1.860,00 (Euro 550,00 per la fase di studio, Euro 300,00 per quella

introduttiva, Euro 700,00 per quella decisoria ed Euro 310,00 quale aumento del 30% per il processo di appello), oltre I.V.A. e C.P.A.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento in composizione monocratica del 29.10.2009, depositata in pari data, appellata dal Comune di Realmonte in persona del Sindaco pro - tempore nei confronti di Ca.Ro., rigetta le domande proposte dalla predetta Ca. nei confronti del Comune di Realmonte con atto di citazione dell'8.5.2007, e condanna la suddetta appellata al pagamento, in favore del Comune, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida per il primo in complessivi Euro 1.650,00 e per l'odierno giudizio di appello, in complessivi Euro 1.860,00, come in motivazione, oltre I.V.A. e C.P.A.

Così deciso in Palermo il 15 aprile 2015.

Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2015.